

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di:

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD
IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI E NON, PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI
RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO SOGIN DI
BOSCO MARENCO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI
DEL NORD ITALIA**

GARA n. N041S21 – CIG n. 8693008124

STAZIONE APPALTANTE

NUCLECO S.p.A.

Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma.

Posta certificata (e-mail): nucleco@pec.nucleco.it

Indirizzo internet: www.nucleco.it

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	3
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
4.1	Durata	7
4.2	Opzioni e rinnovi.....	7
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6.	REQUISITI GENERALI	9
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
7.1	Requisiti di idoneità	10
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
8.	AVVALIMENTO	14
9.	SUBAPPALTO.....	15
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11.	SOPRALLUOGO	18
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SCADENZA DELLA GARA.....	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	26
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
19.	COMMISSIONE DI GARA	28
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	28
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. N041S21, prot. n. 5462 del 29/03/2021, questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare il **SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO MARENCO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA** mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 122 e con applicazione del criterio del “MINOR PREZZO” ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e s.m.i.

CIG n. 8693008124

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è l’Ing. **Mario Cetrone** c/o Nucleco S.p.A.

Riferimenti per informazioni e referente incaricato per la procedura di gara:

Aldo Bianchini (email: Bianchini@nucleco.it – Telefono: +39 06 30345 249 / 250)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare, i seguenti allegati:

- 1) Modello A1 “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti” (Allegato A)
- 2) Modello A2 “Dichiarazione in ordine ai requisiti art. 80 D.Lgs. n. 50/2016” (Allegato B)
- 3) Modello L “Dichiarazione in ordine al conto dedicato” (Allegato C)
- 4) Specifica Tecnica per il servizio – Elaborato Nucleco NC 186 00013 Rev.01 (Allegato D)
- 5) Schema di contratto (Allegato E)
- 6) Modulo di Offerta Economica (Allegato F)
- 7) Protocollo di Legalità Sogin-Prefetture (Allegato G)

La **documentazione di gara** è disponibile sul sito internet del Committente: <http://www.nucleco.it> – Sezione FORNITORI – BANDI E AVVISI – Procedimento n. N041S21.

La documentazione di gara è disponibile anche presso l’Ufficio Acquisti e Appalti di **Nucleco S.p.A. – c/o Centro ENEA Casaccia – Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma**, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento alla email. Bianchini@nucleco.it.

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione e richiedere copia della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo nucleco@pec.nucleco.it fino a **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **6 giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet del Committente: <http://www.nucleco.it> – Sezione FORNITORI – BANDI E AVVISI – Procedimento n. N041S21

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: nucleco@pec.nucleco.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto (suddiviso in n.9 voci di computo metrico), poiché il servizio è costituito da elementi complementari e non separabili, ed il frazionamento dello stesso non è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente per la Stazione Appaltante, non assicura un vantaggio "economico" e, dunque, un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA

n.	Descrizione delle forniture	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Q.tà (<i>ton</i>)	Importo (<i>€</i>)
1	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose (codice CER 12 01 16*)	----	P	25	4.191.704,90
2	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16* (codice CER 12 01 17)	----	P	30	
3	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose (codice CER 12 01 20*)	----	P	0,5	
4	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)	----	P	2	
5	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)	----	P	451	
6	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice CER 15 01 10*)	----	P	401	
7	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*)	----	P	86	
8	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* (codice CER 15 02 03)	----	P	405	
9	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Apparecchiature fuori uso (televisori e monitor di qualunque tipo "CRT, LED e plasma") contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (codice CER 16 02 13*)	----	P	3	
10	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Batterie al piombo (codice CER 16 06 01*)	----	P	3	
11	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice CER 17 01 07)	----	P	5000	

12	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Legno (codice CER 17 02 01)	----	P	5	
13	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Plastica (codice CER 17 02 03)	----	P	9	
14	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (codice CER 17 03 01*)	----	P	2	
15	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Ferro e Acciaio (codice CER 17 04 05)	----	P	2700	
16	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (codice CER 17 04 09*)	----	P	2,5	
17	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (codice CER 17 04 11)	----	P	3	
18	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 03*)	----	P	800	
19	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (codice CER 17 05 04)	----	P	7000	
20	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiali isolanti contenenti amianto (codice CER 17 06 01*)	----	P	20	
21	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose "Coibente" (codice CER 17 06 03*)	----	P	28	
22	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiali da costruzione contenenti amianto (codice CER 17 06 05*): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag	----	P	5	
23	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 09 03*)	----	P	18	
24	Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (codice CER 17 09 04)	----	P	75	
Importo totale a base di gara:					4.191.704,90

L'importo a base di gara, al netto di IVA, è pari ad € 4.191.704,90.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è costituito da un unico lotto con n. 24 (ventiquattro) voci da quotare, come sopra riportato.

Il contratto in oggetto sarà gestito come **contratto quadro**. L'attivazione di ciascuna richiesta di smaltimento avverrà tramite richiesta del Gestore dell'ordine, o suo incaricato, che provvederà volta per volta a definire l'oggetto e le quantità richieste, nonché le tempistiche di ritiro dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica di gara.

Il contratto è pertanto da considerarsi a misura e sarà contabilizzato secondo gli effettivi servizi erogati.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata prevista del contratto è di **36 mesi** a decorrere dalla data di emissione, previo perfezionamento dello stesso.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi, fatta salva la possibilità da parte della Stazione Appaltante, previa accettazione da parte dell'Aggiudicatario, di procedere ad una estensione temporale dell'ordine, alle medesime condizioni e clausole, qualora alla scadenza prevista non sia stato esaurito l'intero importo economico contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Poiché i servizi in oggetto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Protocollo di legalità: all'Operatore economico risultato assegnatario dell'appalto in oggetto sarà richiesta la sottoscrizione del "Protocollo di Legalità in materia di Appalti" (**Allegato G**) sottoscritto tra le Prefetture – UTG - di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli e la SOGIN S.p.A., finalizzato a garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società e imprese, ditte individuali (nel seguito "Operatori Economici") che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo del decommissioning o comunque inerenti alle attività di decommissioning, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- Copia della "**White List**" ovvero copia della domanda di iscrizione al predetto elenco.
- **Dichiarazione** di accettazione/sottoscrizione del Protocollo di legalità di cui sopra.
- **Dichiarazione** in ordine ai requisiti minimi di ammissione nonché altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara (Allegato A – **Modello A1** – scaricabile anche dal sito www.nucleco.it – sezione Fornitori – Bandi e Avvisi – Procedimento n. N041S21).
- **Dichiarazione** in ordine ai requisiti di cui art. 80 D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. (Allegato B – **Modello A2** – scaricabile anche dal sito www.nucleco.it – sezione Fornitori – Bandi e Avvisi – Procedimento N041S21).

- **Dichiarazione** in merito al conto contraddistinto dalla dicitura “conto dedicato” acceso presso un intermediario bancario e dedicato alle transazioni finanziarie del contratto in oggetto (Allegato C – **Modello L** – scaricabile anche dal sito www.nucleco.it – sezione Fornitori – Bandi e Avvisi) – Procedimento n. N041S21).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi UE senza residenza in Italia), da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui si riferisce l’appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Come previsto nella Specifica Tecnica di gara NC 186 00013 Rev.01, in sede di offerta si dovrà inoltre fornire la seguente documentazione specifica:

b) **Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** nelle categorie funzionali per la raccolta e trasporto delle tipologie e delle quantità di rifiuti specificate nei documenti di gara.

c) **In caso di subappalto**, dovranno essere indicati i subappaltatori, indipendentemente dal numero. Tutti i subappaltatori dovranno avere iscrizione alla “white list” o devono essere in possesso della documentazione che attesti che l’iscrizione sia in corso.

d) **Dichiarazione** redatta su carta intestata della ditta che esegue il trasporto, di eventuali prescrizioni a cui l’attività di trasporto è subordinata.

e) **Targhe dei veicoli autorizzati al trasporto** e, per i rifiuti pericolosi, quelli idonei al trasporto secondo normativa ADR, con l’elenco del personale autista abilitato.

f) **Autorizzazione all’esercizio degli impianti** presso i quali sarà eseguito il recupero, lo smaltimento finale (D1) e gli eventuali siti di stoccaggio temporaneo utilizzati (D13/D14/D15), con l’elenco dei rifiuti che detti impianti sono autorizzati a ricevere e le quantità annue consentite;

g) **Dichiarazione redatta su carta intestata degli impianti di cui al precedente punto f), di disponibilità ad accettare i rifiuti oggetto della gara per le operazioni a destino come previste dalla Specifica Tecnica di gara, e delle eventuali prescrizioni a cui l’impianto è subordinato.**

- h) Nota tecnica** riepilogativa con indicato l'impianto o gli impianti di destinazione per ciascun codice CER previsto dal computo metrico di gara, con le relative possibili operazioni a destino di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, in conformità a quanto indicato dalla Specifica Tecnica NC 186 00013 Rev.01, paragrafo 3 (Allegato D). **Per tutti gli impianti dichiarati dovrà essere presentata la documentazione di cui ai punti f) e g).**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce in fase di gara copia dei documenti in possesso dell'operatore economico attestante quanto richiesto.

La stazione appaltante può acquisire documentazione anche in modalità telematica, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dei *link* e degli eventuali elementi indispensabili per il reperimento e *download* completo delle informazioni e dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- i) Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 2.794.470,00** IVA esclusa (due volte l'importo a base di gara, riferito alla singola annualità).

Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità della Stazione Appaltante di selezionare operatori economici in possesso di adeguata struttura aziendale, comprovata solidità economica e capacità tecnico-professionale, tali da garantire il servizio richiesto, per un periodo triennale.

La comprova del requisito è fornita secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, ovvero mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- j) Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 1.397.235,00** IVA esclusa (una volta l'importo a base di gara, riferito alla singola annualità).

Ai fini del fatturato specifico sono da considerarsi "**settore di attività oggetto dell'appalto**" i servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, anche di codici CER diversi da quelli oggetto della presente gara.

Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità della Stazione Appaltante di selezionare operatori economici operanti in tutta Italia ed all'estero, in possesso di adeguata struttura aziendale, comprovata solidità economica e capacità tecnico-professionale, tali da garantire il servizio richiesto per un periodo triennale.

La comprova del requisito è fornita secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, ovvero mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

k) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ACCREDIA per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

l) Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione ambientale** al Regolamento EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure alla norma UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ACCREDIA per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. La stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Tale requisito è richiesto in considerazione dell'elevato impatto ambientale del servizio richiesto, destinato allo smaltimento e conferimento in discarica di rifiuti pericolosi contenenti amianto, e pertanto soggetto a specifiche modalità operative e gestionali finalizzate alla tutela degli aspetti ambientali in tutte le fasi del servizio. Esso è pertanto diretto a soddisfare l'esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare operatori economici in possesso di adeguati e specifici requisiti, nonché a garantire la qualità della catena di fornitura, in coerenza con la Politica Ambientale ed il Sistema di Gestione Ambientale di Nucleco S.p.A.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la Stazione Appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure di gestione ambientale equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria nella percentuale minima del 40%. Il requisito deve inoltre essere posseduto da ciascuna impresa mandante nella percentuale minima del 10%, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto in toto nella misura del 100%. In ogni caso la mandataria o la consorziata capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2 lett. j)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria nella percentuale minima del 40%.

Il requisito deve inoltre essere posseduto da ciascuna impresa mandante nella percentuale minima del 10%, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto in toto nella misura del 100%. In ogni caso la mandataria o la consorziata capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

I requisiti di **iscrizione e certificazione** di cui ai precedenti punti **7.1 lett. b) e 7.3 lett. k) e l)** devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice, la certificazione deve essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Nel caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve possedere il requisito per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità di cui all'art.7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, altre dichiarazioni della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, e quindi è causa di **esclusione dalla gara**.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è regolato in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, e s.m.i.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori comporterà **la non approvazione del subappalto**.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato.

Fermi i predetti limiti e divieti, al subappalto si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, quelle contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra SOGIN e le Prefetture Territorialmente competenti.

Tutti i subappaltatori dovranno avere iscrizione alla “white list” o devono essere in possesso della documentazione che attesti che l'iscrizione sia in corso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% dell'importo posto a base di gara* e precisamente di importo pari ad **€ 83.834,10**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto obbligo di sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00 (euro CENTOQUARANTA/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema informativo. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SCADENZA DELLA GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di scadenza indicato, al seguente indirizzo:

NUCLECO S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma (RM)

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 entro il suddetto termine perentorio all'ufficio sopra detto. Se richiesto, il personale addetto potrà rilasciare apposita ricevuta.

La data e l'ora di ricezione sono in ogni caso comprovate dal timbro del protocollo Nucleco o del C.R. ENEA Casaccia (RM).

Il plico deve pervenire **entro le ore 16:00 del giorno 06/05/2021, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico/PEC per le comunicazioni, ecc.*] e riportare la seguente dicitura:

Rif. N041S21 – CIG n. 8693008124 – SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

C – OFFERTA ECONOMICA

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti in allegato e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.nucleco.it>: - Sezione FORNITORI – BANDI E AVVISI – Procedimento n. N041S21, dove è pubblicata tutta la documentazione di gara e gli atti successivi:

- Dichiarazione in ordine ai requisiti minimi di ammissione nonché altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara (all. **Modello A1**).
- Dichiarazione in ordine ai requisiti di cui art. 80 D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (all. **Modello A2**).
- Dichiarazione in merito al conto contraddistinto dalla dicitura “conto dedicato” acceso presso un intermediario bancario e dedicato alle transazioni finanziarie del contratto in oggetto (all. **Modello L**).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere **in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseriti, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito elencati:

- 1) **Ricevuta** relativa all'avvenuto **versamento del contributo** a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (**ANAC**) secondo le modalità previste al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'offerente deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità. La mancata effettuazione del versamento prima del termine di presentazione dell'offerta sarà **causa di esclusione**.
- 2) **Garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare, corredata dalle dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 del Codice).
- 3) **Domanda di partecipazione**, predisposta su carta intestata e format autonomo del concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di accettazione integrale ed incondizionata di tutte le condizioni commerciali, generali e particolari, di servizio, nonché la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

4) **Documentazione di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara:**

- Copia della “**White List**” *ovvero* copia della domanda di iscrizione al predetto elenco.
- **Dichiarazione** di accettazione/sottoscrizione del Protocollo di legalità di cui sopra.
- **Dichiarazione** in ordine ai requisiti minimi di ammissione nonché altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara (Allegato A – **Modello A1**).
- **Dichiarazione** in ordine ai requisiti di cui art. 80 D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. (Allegato B – **Modello A2**).
- **Dichiarazione** in merito al conto contraddistinto dalla dicitura “conto dedicato” acceso presso un intermediario bancario e dedicato alle transazioni finanziarie del contratto in oggetto (Allegato C – **Modello L**).

Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato nei documenti inclusi nella busta “A”.

15.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

1. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

2. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
3. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella "BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA" devono essere inseriti, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito elencati:

- 5) **Documentazione di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare, punti a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), k), l).**
- 6) ***In caso di avvalimento***, i seguenti documenti:
 - a. Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indicata specificatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e con cui indica l'impresa ausiliaria;

- b. Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui:
 - i. Attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ii. Si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - iii. Attesta di non partecipare alla gara in proprio, o associata, o consorziata con altri operatori.
- c. Originale o copia autentica del contratto di avvalimento virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà riportare in maniera specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria a favore del concorrente, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi in materia antimafia previsti per il concorrente.

Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato nei documenti inclusi nella busta "B".

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il "**Modulo di offerta economica**" allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) **IMPORTO TOTALE**, espresso in cifre, che il concorrente offre per l'appalto in oggetto, calcolato come **totale complessivo risultante dal prodotto delle quantità indicate nel modulo di offerta per tutte le voci di computo metrico e dei relativi prezzi unitari offerti dal concorrente**, espressi in cifre ed in lettere, al netto di IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

In caso di discordanza tra l'importo unitario in cifre e quello in lettere, prevarrà l'importo indicato in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo totale offerto ed i totali parziali, prevarranno i totali parziali e sarà ricalcolato l'importo totale.

Non saranno ritenute valide e quindi escluse dalla gara, le offerte:

- di importo uguale o superiore a quello posto a base di gara;

- presentate in forme diverse dalla compilazione del “Modulo di Offerta Economica” allegato al presente Disciplinare, o modello analogo con le medesime voci.
- risultanti incomplete, condizionate, con riserve e/o indeterminate, plurime o con aggiunte.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, procuratore o con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15, e non può presentare correzioni se non dai firmatari stessi confermate e sottoscritte, **a pena di esclusione** dalla gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del **MINOR PREZZO**, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del Codice, fatto salvo la verifica di congruità dell’offerta.

19. COMMISSIONE DI GARA

Il seggio di gara è nominato, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, dei quali uno con funzione di Presidente, individuati all’interno dell’organico aziendale.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

Il seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione generale e tecnica e dell’esame delle offerte economiche dei concorrenti, e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove necessario.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede NUCLECO S.p.A. – Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma il giorno 12/05/2021, alle ore 10:00- Eventuale modifica sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet istituzione della Stazione Appaltante con almeno 2 giorni di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC ovvero **con avviso sul sito istituzionale del Committente, con almeno 2 (due) giorni di anticipo sulla data fissata.**

Parimenti, le successive sedute pubbliche, ove necessarie, saranno comunicate ai concorrenti con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Stazione Appaltante (sezione Fornitori – Bandi e Avvisi – Procedimento n. N041S21) con almeno 2 giorni di preavviso rispetto alla data fissata.

Il Seggio di gara ad hoc istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione generale a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, ove necessario;
- c) adottare i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di gara e/o le ammissioni al proseguimento dell'iter di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva inoltre di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, nella stessa seduta, ove possibile, o in seconda seduta pubblica, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste "C" contenenti l'OFFERTA ECONOMICA, ed alla verifica di conformità della documentazione ivi contenuta alla prescrizione di gara.

Nella medesima seduta di apertura della Busta B si darà lettura dei prezzi offerti, e della graduatoria finale di gara.

A conclusione di ciascuna seduta di gara sarà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, il seggio di gara procederà alla valutazione della congruità delle offerte in seduta riservata e ne darà lettura degli esiti in successiva seduta pubblica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, in conformità e con le modalità previste dall'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti confermata anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta economica. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Per tutti gli adempimenti e comunicazioni di gara il RUP e la stazione appaltante si avvalgono della Funzione Acquisti & Appalti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali di cui alle dichiarazioni rese in fase di gara (Modello A1 e A2) avverrà sull'offerente risultato primo nella graduatoria finale di gara e verso il quale è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stazione appaltante procederà, con le modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria deve intendersi:

- **automaticamente svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto;**
- **automaticamente svincolata agli altri concorrenti al ricevimento della comunicazione di "avvenuta aggiudicazione ad altro offerente", o in caso di esclusione dalla gara.**

All'atto della stipulazione del contratto, o comunque prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le eventuali controversie saranno definite mediante accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano i presupposti previsti dal suddetto articolo; in assenza dei suddetti presupposti, tutte le altre controversie relative al contratto che non potranno essere definite attraverso la procedura di accordo bonario, saranno deferite, in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c., medesimo, alla competenza del Foro di Roma.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) gli eventuali dati personali raccolti da Nucleco S.p.A. nel ruolo di Titolare del trattamento (Titolare), nell'ambito della stipula e gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (Contratti), sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente in accordo alle finalità stabilite dai Contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi del Titolare previsti da disposizioni di legge. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o se conservati per periodi più lunghi in ragione di obblighi legali o per la tutela dei diritti del Titolare, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative previste, al fine della loro protezione, dal GDPR. Al riguardo si precisa che:

- qualora previsto, il trattamento è necessario all'esecuzione dei Contratti, di cui l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, è parte;
- qualora previsto, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto, quale operatore del settore della gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare, il Titolare è soggetto agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101);
- l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza di un trattamento dei suoi dati personali, i diritti previsti dal GDPR;
- il Titolare del trattamento, qualora richiesto dalla natura dei dati personali nonché dalle caratteristiche dei trattamenti, si riserva la facoltà di nominare l'Appaltatore nel ruolo di Responsabile del Trattamento, secondo le indicazioni del GDPR;
- l'Appaltatore è informato che, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare rappresentato dal mantenimento in sicurezza della sede industriale e di tutte le aree e cantieri esterni in cui Nucleco opera, sono attivi un servizio di vigilanza e un sistema di videosorveglianza operativi H24.

Il Titolare del trattamento dei dati personali Nucleco S.p.A., con sede legale in Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma (RM), ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo di posta elettronica: DPO@nucleco.it.